SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

(N. 1662)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro della Pubblica Istruzione

(FALCUCCI)

di concerto col Ministro del Tesoro

(GORIA)

e col Ministro per la Funzione Pubblica

(GASPARI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 30 GENNAIO 1986

Norme per la razionalizzazione di procedure connesse con il funzionamento della scuola

ONOREVOLI SENATORI. — L'esperienza che, nel corso degli ultimi anni, è andata maturando nella gestione della scuola, quale è caratterizzata dalle sue attuali dimensioni, spesso non agevolmente governabili, ha dato nuova evidenza ad alcuni aspetti dell'organizzazione scolastica, con particolare riferimento alle procedure di reclutamento ed utilizzazione del personale.

Si tratta di modificare, anche coordinandola più razionalmente, una complessa normativa, dalla quale scaturiscano le più diverse situazioni soggettive, spesso tra loro confliggenti e, comunque, scarsamente funzionali rispetto agli obiettivi di efficienza dei servizi.

Quanto ora si propone non intende peraltro incidere negativamente sulle aspettative del personale interessato, bensì ricondurre il sistema a maggiore coerenza ed equità.

Qui di seguito si illustrano i contenuti della nuova normativa proposta e gli obiettivi che, in termini di produttività complessiva dei servizi, s'intendono conseguire.

Una prima esigenza si pone con riguardo alle graduatorie ad esaurimento — previste dagli articoli 27, 31 e 38 della legge 20 maggio 1982, n. 270, modificati ed integrati dagli articoli 1 e 3 della legge 16 luglio 1984, n. 326 — e, cioè, quella di assicurarne un più rapido scorrimento senza peraltro aumentare

il contingente di posti disponibili ad esse destinato.

Lo scorrimento può essere facilitato attraverso una maggiore possibilità di spostamento da una graduatoria ad un'altra, da realizzare consentendo agli interessati di chiedere di passare a graduatorie per le quali vi è maggiore disponibilità di posti, anche quando essi abbiano un'abilitazione soltanto parzialmente valida per i posti cui vogliono accedere. Coloro che si avvalgono del passaggio saranno inseriti dopo l'ultimo degli aspiranti già iscritti (articolo 1).

Altre misure tendono a razionalizzare maggiormente il sistema di reclutamento del personale docente.

Esse ampliano anzitutto le categorie dei titoli valutabili, attribuendo un punteggio all'idoneità conseguita in precedenti concorsi. Vi è equiparato il servizio prestato per almeno un biennio, con il possesso della relativa abilitazione, ove prescritta.

Sempre in materia di concorsi e con riferimento a quelli di accesso ai ruoli provinciali, appare necessario ovviare ad un grave inconveniente che è emerso a seguito del verificarsi di divergenti comportamenti delle delegazioni regionali della Corte dei conti nell'esercizio del controllo di legittimità sui bandi di concorso.

L'accorgimento che si propone è quello di prevedere un bando nazionale, da sottoporre al controllo della Corte dei conti in sede centrale, lasciando ai provveditori agli studi soltanto la determinazione del numero dei posti da mettere a concorso.

Per le ulteriori innovazioni di dettaglio concernenti la materia dei concorsi si rinvia al testo dell'articolo relativo (articolo 2).

Altra norma proposta è intesa a prevedere la graduale immissione in ruolo del personale non docente della soppressa carriera di concetto, che risulti idoneo nei concorsi riservati, espletati o in corso di espletamento alla data di entrata in vigore della presente legge, nonchè a razionalizzare il sistema delle riserve a favore di categorie privilegiate nei concorsi per il personale non docente (articolo 3).

L'articolo 4 modifica il terzo comma dell'articolo 13 della legge 20 maggio 1982, n. 270, che prevede la ripartizione delle dotazioni aggiuntive per le discipline artistiche e per quelle artistico-professionali di arte applicata su base regionale.

Tale ripartizione, prevista su piano regionale esclusivamente per il settore delle discipline artistiche e artistico-professionali di arte applicata, ha comportato, sin dall'inizio, innumerevoli inconvenienti, specialmente per l'impossibilità di una corretta utilizzazione dei docenti, ad esse appartenenti, con il sistema informativo.

Stante l'esigenza di portare ad unitarietà il sistema di gestione delle dotazioni aggiuntive, attualmente effettuato su base provinciale per tutti gli altri insegnamenti, si rende necessario modificare l'attuale previsione normativa per estendere anche alle discipline di cui si è detto la ripartizione su base provinciale delle relative dotazioni aggiuntive.

L'articolo 5 contiene norme sulle assegnazioni provvisorie del personale direttivo e docente e sui trasferimenti del personale non docente.

Dall'applicazione dell'attuale disciplina sulle assegnazioni provvisorie del personale direttivo e docente, sono emerse difficoltà nella valutazione delle esigenze di ricongiungimento al coniuge o ai familiari, nel caso di richiesta per sedi comprese in province diverse da quella in cui trovasi la sede di titolarità.

Attualmente dette esigenze di ricongiungimento vengono valutate soltanto con riguardo alla sede in cui si trovano a risiedere il coniuge o i familiari, e non anche per le altre sedi richieste, che consentirebbero ugualmente di soddisfare le esigenze degli interessati.

La norma che si propone intende pertanto ovviare a tale inconveniente.

Il secondo comma dell'articolo 5 estende al personale non docente il sistema dei trasferimenti annuali previsto per il personale docente dall'articolo 10 della legge 16 luglio 1984, n. 326.

L'ultimo comma dello stesso articolo 5 prevede l'abrogazione del secondo comma del-

l'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 maggio 1974, n. 420, consentendo così di procedere alle operazioni di trasferimento del personale non docente in un unico contesto, e non, come avviene attualmente, in due distinte operazioni, tra le quali si inserisce la nomina dei vincitori dei concorsi.

L'articolo 6 contiene una norma di interpretazione autentica del nono comma dell'articolo 15 della legge 20 maggio 1982, n. 270. Detta norma dispone quanto segue:

« Per l'insegnamento ... nei corsi per adulti finalizzati al conseguimento di titoli di studio, ivi compresi i corsi sperimentali per lavoratori, si provvede esclusivamente mediante personale docente di ruolo ».

Il comma successivo dichiara prive di effetto le eventuali nomine di supplenti effettuate in contrasto con detta disposizione, « ferma restando la responsabilità diretta di coloro che le abbiano disposte ».

La disposizione sopra riportata ha prodotto l'effetto di lasciare privi di docenti numerosi corsi inseriti nell'organico di diritto a seguito delle preferenze espresse dai docenti soprannumerari o appartenenti alle dotazioni organiche aggiuntive. La situazione — particolarmente grave in talune sedi del Nord Italia — produce talvolta effetti paradossali, quale quello di lasciare « a disposizione » i docenti di un « modulo » qualora non sia possibile la nomina di tutti e quattro i docenti necessari.

La normativa stabilita dalla citata legge n. 270 presenta, d'altra parte, ambiguità quando stabilizza nell'organico di diritto delle scuole medie i corsi stessi (articolo 12), mentre sembra impedirne poi il funzionamento nell'eventualità in cui non si disponga di docenti di ruolo (articolo 15).

Ciò posto, si ritiene che l'unica possibilità per consentire il funzionamento dei corsi previsti nell'organico di diritto in assenza di personale docente di ruolo sia quella di superare, attraverso una norma di interpretazione autentica, la segnalata ambiguità fra le due disposizioni dell'articolo 12 e dell'articolo 15 della legge n. 270.

La medesima disposizione interpretativa potrebbe ribadire, ad eliminare eventuali dubbi su « costi aggiuntivi », che il numero totale dei corsi funzionanti non potrà mai superare quello fissato dallo stesso articolo 12 della legge n. 270 (« blocco » della situazione esistente nell'anno scolastico 1981-1982).

Una serie ulteriore di proposte attengono a problemi di bilancio o di gestione finanziaria.

L'articolo 7 tende a riaffermare la responsabilità che i capi di istituto hanno nella formazione delle classi e nell'utilizzazione del personale.

L'articolo 8 è inteso a dare certezza circa l'effettiva portata del terzo comma dell'articolo 63 della legge 20 maggio 1982, n. 270, determinando l'esatto significato da dare all'espressione « qualifica funzionale di corrispondente livello retributivo », usata dalla norma stessa per individuare la qualifica in cui inquadrare il personale interessato. L'integrazione è intesa ad escludere comunque l'inquadramento in qualifiche dirigenziali.

L'articolo 9 autorizza il Ministro della pubblica istruzione a modificare, con decreto da adottare d'intesa con i Ministri del tesoro e per la funzione pubblica, le competenze delle direzioni generali e dei servizi centrali dell'amministrazione scolastica, fermo restando, in ogni caso, il rispettivo numero complessivo. Ciò nell'intento di dare una prima soluzione, in termini immediati, all'attuale situazione che vede ancora perpetuato un assetto delle competenze corrispondente ad ordinamenti ed esigenze ormai superati.

In effetti, l'attuale criterio di ripartizione, basato sui vari ordini di scuola, non tiene conto dell'evoluzione del quadro normativo, che si è informato negli ultimi tempi a criteri di sempre maggiore unitarietà, sia per quanto riguarda la gestione del personale sia per quanto riguarda la visione complessiva dei processi di formazione.

L'articolo in esame tende perciò a fornire uno strumento di sollecita definizione di aree funzionali omogenee, tali da consentire anche una più agile governabilità della scuola, dando spazio adeguato alle funzioni di pro-

grammazione, indirizzo, promozione e coordinamento proprie dell'amministrazione centrale della pubblica istruzione.

Si tratta altresì di porsi, con flessibile gradualità, nella prospettiva della riforma della scuola secondaria superiore e della conseguente attuazione del nuovo ordinamento, che, com'è noto, fa riferimento, anch'esso, a principi di basilare unitarietà.

L'articolo 10 attribuisce la personalità giuridica a tutti gli istituti di istruzione secondaria superiore, ivi compresi i licei artistici, nonchè ai conservatori di musica, alle accademie di belle arti ed alle accademie nazionali di arte drammatica e di danza, estendendo un modulo organizzatorio che ha trovato positiva verifica nella lunga esperienza fattane con gli istituti tecnici, gli istituti professionali e gli istituti d'arte, che ne sono già provvisti.

Fornire di soggettività giuridica le predette istituzioni implica, fra l'altro, che esse vengono ad assumere capacità giuridica anche di diritto privato, il che conferisce loro la possibilità di adottare tutti quegli atti — come convenzioni e contratti — che si pongono come momento strumentale della loro attività istituzionale.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Graduatorie ad esaurimento del personale docente)

1. Gli aventi titolo all'immissione in ruolo ai sensi degli articoli 27, secondo comma, 31, secondo comma, e 38, secondo comma, della legge 20 maggio 1982, n. 270, quali risultano modificati dall'articolo 1 della legge 16 luglio 1984, n. 326, nonchè ai sensi dell'articolo 3 della stessa legge, qualora siano in possesso dello specifico titolo di studio o di abilitazione, ove prescritta, possono chiedere di passare a graduatorie di altra classe di concorso della medesima provincia, ovvero a graduatorie della medesima o di altra classe di concorso di altra provincia, ovvero, quanto ai docenti di scuola materna ed elementare, a graduatorie relative a posti di altra provincia; essi si inseriranno in ciascuna delle graduatorie per le quali hanno chiesto il passaggio dopo l'ultimo aspirante già iscritto in essa.

2. La richiesta di passaggio di cui al precedente comma può essere formulata ogni anno, entro il termine stabilito con ordinanza del Ministro della pubblica istruzione, e per non più di due graduatorie.

3. Il passaggio può essere chiesto da una sola oppure da ambedue le graduatorie in cui l'interessato è incluso, anche per insegnamenti per i quali l'abilitazione posseduta è soltanto parzialmente valida ai sensi della legge 25 luglio 1966, n. 603, ovvero affine in conformità del decreto emanato ai sensi dell'articolo 13, diciottesimo comma, della legge 9 agosto 1978, n. 463, ovvero, per i docenti di scuola materna ed elementare, anche tra le graduatorie relative ai suddetti due tipi di scuola.

4. Il passaggio comporta la cancellazione da quella o da quelle graduatorie in cui l'interessato risulta già iscritto; la cancellazio-

ne è operata sulla base della scelta dell'interessato stesso.

5. Qualora il passaggio sia disposto da una graduatoria ad un'altra della medesima classe di concorso o del medesimo posto in altra provincia, l'interessato viene collocato in coda nella graduatoria conservando, peraltro, il punteggio attribuitogli nella graduatoria da cui viene depennato.

6. I docenti che ottengano il passaggio di cui ai precedenti commi conservano il titolo alla precedenza assoluta nel conferimento delle supplenze nella provincia in cui lo hanno già acquisito ai sensi dell'articolo 1, secondo comma, della legge 16 luglio 1984, n. 326.

7. I docenti che, in possesso dei requisiti prescritti dagli articoli 1 o 3 della legge 16 luglio 1984, n. 326, non hanno prodotto domanda nel termine stabilito dall'apposita ordinanza del Ministro della pubblica istruzione, possono chiedere di essere inclusi nelle graduatorie provinciali previste dai citati articoli, con gli stessi criteri, modalità e condizioni ivi fissati. Essi saranno, tuttavia, iscritti in coda nelle graduatorie già compilate ed aventi effetto dall'anno scolastico 1984-1985, unitamente ai docenti che producano domanda di passaggio di graduatoria ai sensi del precedente comma 1.

8. I docenti di cui al precedente comma hanno titolo alla precedenza assoluta nel conferimento delle supplenze annuali e temporanee in una delle province nelle cui gradutorie permanenti essi siano inclusi, qualora essa coincida con quella in cui essi hanno prestato il servizio che dà titolo all'immissione in ruolo, secondo il disposto dell'articolo 1, secondo comma, della legge 16 luglio 1984, n. 326.

9. Le disposizioni di cui ai precedenti commi del presente articolo hanno effetto dalla data di inizio dell'anno scolastico successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge qualora tra le due date intercorrano non meno di centottanta giorni. In caso contrario, le disposizioni stesse avranno effetto dal secondo anno scolastico successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 2.

(*Concorsi di accesso ai ruoli del personale docente, educativo e non docente*)

1. Nei concorsi di accesso ai ruoli del personale docente della scuola materna, elementare, secondaria, dei licei artistici e degli istituti d'arte, nonchè del personale educativo delle istituzioni educative statali, è titolo valutabile anche l'inclusione nelle graduatorie di merito di precedenti concorsi relativi alla stessa classe o posto.

2. Al titolo di cui al precedente comma è equiparato il servizio non di ruolo, valutabile ai fini della carriera, prestato nell'ultimo decennio, per almeno due anni scolastici, in qualità di docente in scuole statali di pari grado o, rispettivamente, di istitutore o assistente-istitutore. Ai fini del computo del periodo minimo di servizio, l'anno scolastico è utile soltanto se vi sia stato servizio effettivo per almeno centottanta giorni anche non continuativi. Il titolo di cui al presente comma è valutabile solo nel caso in cui il servizio prestato e l'abilitazione posseduta, se prescritta, siano strettamente attinenti al posto o insegnamento cui si concorre.

3. A ciascuno dei due titoli, di cui, rispettivamente, ai precedenti commi 1 e 2, è attribuito un punteggio fisso. I due titoli non sono comunque cumulabili; non sono inoltre valutabili più di una volta titoli della medesima natura.

4. Il termine stabilito dall'articolo 1, primo comma, della legge 20 maggio 1982, n. 270, per il mantenimento della funzione abilitativa dei concorsi di accesso ai ruoli del personale docente, è prorogato per un ulteriore quadriennio.

5. I concorsi di accesso ai ruoli provinciali del personale docente, educativo e non docente sono indetti ogni biennio con un bando unico, emanato dal Ministro della pubblica istruzione. Spetta ai provveditori agli studi determinare con loro decreti, da emanare all'inizio di ciascuno dei due anni scolastici ai quali si riferiscono i concorsi, il numero delle cattedre e dei posti da conferi-

re all'inizio di ciascun anno scolastico ai candidati utilmente collocati nelle graduatorie di merito compilate a seguito dell'espletamento dei concorsi così indetti. Le graduatorie permanenti di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 420, sono aggiornate ed integrate ogni biennio.

6. Rimane ferma la competenza degli stessi provveditori agli studi riguardo a tutti gli adempimenti attinenti allo svolgimento delle procedure dei concorsi medesimi, nonchè riguardo all'approvazione degli atti ed ai provvedimenti ed attività conseguenti. Gli atti di competenza dei provveditori agli studi sono definitivi.

7. Il numero delle cattedre e dei posti da conferire nelle scuole ed istituti di istruzione secondaria di secondo grado ed artistica ai candidati utilmente collocati nelle graduatorie di merito compilate a seguito dell'espletamento dei concorsi per l'accesso ai ruoli e per il conseguimento dell'abilitazione sarà determinato dal Ministero secondo quanto previsto nel precedente comma 5.

8. Il disposto dell'articolo 2, comma tredicesimo, della legge 20 maggio 1982, n. 270, va interpretato nel senso che a ciascun concorso a cattedre e a posti di insegnamento sono destinati le cattedre e i posti che si rendano disponibili all'inizio dei due anni scolastici indicati nei relativi bandi di concorso.

9. Ai fini del reclutamento nei ruoli del personale docente, educativo e non docente i limiti di età previsti dalle disposizioni vigenti sono elevati in misura corrispondente ai periodi di servizio di ruolo e non di ruolo prestato nelle scuole statali che non abbiano dato luogo a trattamento di quiescenza.

Art. 3.

(*Immissione nei ruoli della soppressa carriera di concetto del personale non docente - Altre disposizioni concernenti i concorsi per il reclutamento del personale non docente*)

1. Il personale non docente in servizio non di ruolo in qualità di segretario negli

anni scolastici 1981-82 o 1982-83 con nomina di durata annuale conferita dal provveditore agli studi, incluso nelle graduatorie generali di merito dei concorsi riservati a posti della soppressa carriera di concetto del personale non docente delle scuole elementari, secondarie ed artistiche, espletati o in corso di espletamento alla data di entrata in vigore della presente legge, ha titolo ad essere gradualmente immesso in ruolo, nell'ambito della provincia, nel limite complessivo del 50 per cento dell'aliquota dei posti destinati ai concorsi ordinari e riservati.

2. L'immissione in ruolo sarà disposta secondo apposita graduatoria formulata sulla base del punteggio conseguito nei concorsi riservati di cui al precedente comma 1, integrato dalla valutazione del servizio da effettuare secondo i criteri stabiliti dalla vigente ordinanza sul conferimento delle supplenze annuali e temporanee al personale non docente.

3. Il personale non docente di cui al precedente comma 1 ha priorità assoluta nel conferimento delle supplenze annuali o temporanee per la qualifica di segretario nella provincia in cui è stato espletato il concorso riservato, secondo l'ordine della graduatoria formulata ai sensi del precedente comma 2.

4. Il disposto dell'articolo 17, sesto comma, della legge 30 luglio 1973, n. 477, si applica anche al personale non docente avente titolo alla immissione in ruolo.

5. Ai concorsi di ammissione ai ruoli delle soppresse carriere esecutive ed ausiliarie, di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 420, è ammesso anche il personale non insegnante non di ruolo che, nel biennio di servizio prescritto quale requisito minimo di anzianità per la partecipazione ai concorsi suddetti, abbia prestato, senza demerito, uno ovvero due anni di servizio in qualifiche immediatamente superiori a quelle dei ruoli per i quali i concorsi sono indetti.

6. A decorrere dall'anno scolastico successivo alla prima applicazione delle disposizioni di cui ai precedenti commi 1 e 2, il per-

sonale interessato può, nei termini stabiliti con ordinanza del Ministro della pubblica istruzione, chiedere annualmente di essere incluso in coda alla analoga graduatoria di altra provincia appositamente indicata dal personale medesimo, previa cancellazione da quella in cui esso risulti iscritto, con il mantenimento del punteggio già acquisito nella graduatoria di provenienza.

7. Il personale che ottenga il passaggio di cui al precedente comma conserva il titolo alla precedenza assoluta nel conferimento delle supplenze nella provincia in cui lo ha già acquisito ai sensi del comma 3 del presente articolo.

8. Ai fini delle assunzioni obbligatorie, da effettuare secondo le procedure di cui al penultimo ed ultimo comma dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 420, qualora siano rimasti disponibili posti per mancanza di aventi titolo alla riserva, nei limiti delle aliquote attribuite a ciascuna categoria di riservatari ai sensi dell'articolo 9 della legge 2 aprile 1968, n. 482, si procede a far subentrare proporzionalmente i riservatari delle altre categorie sino alla copertura dell'aliquota a ciascuna di esse spettanti. I posti eventualmente rimasti non coperti vengono successivamente ad aggiungersi a quelli da conferire ai vincitori dei concorsi, anche se non appartenenti alle categorie riservatarie.

9. Il disposto di cui al precedente comma si applica anche ai concorsi per i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, non è stata approvata la graduatoria generale di merito.

10. Le disposizioni contenute nell'articolo 2, secondo comma, della legge 5 giugno 1985, n. 251, relative alla validità in via transitoria dei titoli di studio previsti dagli articoli 9 e 10 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 420, si applicano anche ai fini dell'ammissione ai primi concorsi che verranno banditi, per l'accesso ai ruoli nelle soppresse carriere di concetto, esecutiva ed ausiliaria, successivamente a quelli indicati nel medesimo articolo.

11. Le disposizioni richiamate nel precedente comma si applicano anche al perso-

nale che abbia maturato o maturi titolo alla precedenza assoluta nel conferimento delle supplenze, ai sensi dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 420, o delle norme contenute nella presente legge, ai soli fini dell'inclusione nelle graduatorie degli aspiranti a supplenza per lo stesso tipo di posto per il quale sussiste titolo a detta precedenza assoluta.

Art. 4.

(*Dotazioni aggiuntive per le discipline artistiche e artistico-professionali di arte applicata*)

1. La ripartizione delle dotazioni aggiuntive per le discipline artistiche e artistico-professionali di arte applicata è effettuata per classe di concorso su base provinciale, secondo le modalità previste nel penultimo comma dell'articolo 13 della legge 20 maggio 1982, n. 270.

2. Il terzo comma dell'articolo 13 della legge 20 maggio 1982, n. 270, è abrogato.

Art. 5.

(*Norme in materia di assegnazioni provvisorie del personale direttivo e docente e di trasferimenti del personale non docente*)

1. Ai fini delle assegnazioni provvisorie di sede, di cui agli articoli 73 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, e 59 della legge 11 luglio 1980, n. 312, il punteggio previsto per il ricongiungimento al coniuge o alla famiglia viene attribuito per tutte le sedi richieste che siano comprese in provincia diversa da quella in cui trovasi la sede di titolarità e a condizione che le esigenze di ricongiungimento al coniuge o alla famiglia sussistano per un qualsiasi comune della provincia stessa.

2. Le disposizioni contenute nell'articolo 10 della legge 16 luglio 1984, n. 326, sono estese, con effetto dall'anno scolastico 1987-1988, al personale amministrativo, tecnico ed ausiliario della scuola materna, elemen-

tare e delle scuole ed istituti di istruzione secondaria di primo e secondo grado ed artistica statali.

3. Il secondo comma dell'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 420, è abrogato.

Art. 6.

(Corsi sperimentali di scuola media per lavoratori)

1. Il disposto del nono comma dell'articolo 15 della legge 20 maggio 1982, n. 270, è da interpretare nel senso che per l'insegnamento nei corsi per adulti finalizzati al conseguimento di titoli di studio, ivi compresi i corsi sperimentali di scuola media per lavoratori, si provvede esclusivamente mediante personale docente di ruolo purchè nell'ambito della provincia sia comunque disponibile personale docente di ruolo in soprannumero o personale docente delle dotazioni organiche aggiuntive.

2. Il numero massimo dei corsi che potranno essere istituiti in ciascuna provincia rimane regolato dalle disposizioni di cui all'articolo 12 della medesima legge n. 270.

Art. 7.

(Responsabilità del capo di istituto nella formazione delle classi e nell'utilizzazione del personale)

Il capo d'istituto ha la diretta responsabilità per i danni che vengano a derivare all'erario dalla mancata osservanza delle disposizioni che disciplinano la formazione delle classi e l'utilizzazione del personale in servizio presso l'istituto o scuola cui egli è preposto.

Art. 8.

(Inquadramento nei ruoli dell'amministrazione scolastica)

1. Il terzo comma dell'articolo 63 della legge 20 maggio 1982, n. 270, deve intendersi

nel senso che il personale in esso contemplato, che abbia chiesto il passaggio nei ruoli dell'amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica del Ministero della pubblica istruzione, è collocato nelle qualifiche funzionali di cui alla legge 11 luglio 1980, n. 312, sulla base della corrispondenza delle posizioni di stato giuridico fra ruolo di provenienza e di transito e non sulla base delle mansioni svolte presso l'amministrazione; resta esclusa in ogni caso la collocazione nelle qualifiche dirigenziali e ad esaurimento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748.

2. Tutti i provvedimenti eventualmente già adottati per qualunque motivo in difformità a quanto stabilito dal comma 1 del presente articolo saranno revocati e gli interessati saranno restituiti al ruolo di provenienza assumendo la posizione giuridica ed economica che gli sarebbe derivata dalla permanenza nel ruolo stesso.

3. I giudizi pendenti in qualsiasi stato e grado alla data di entrata in vigore della presente legge, originati o conseguiti a domanda fondata sull'applicazione delle disposizioni di cui al citato terzo comma dell'articolo 63 della legge 20 maggio 1982, n. 270, sono dichiarati estinti d'ufficio con compensazione delle spese fra le parti. I provvedimenti giudiziari non ancora passati in giudicato restano privi di effetti.

Art. 9.

(*Riordinamento delle competenze amministrative dell'amministrazione centrale della pubblica istruzione*)

Al fine di definire aree funzionali omogenee e di meglio rispondere alle esigenze complessive inerenti alle funzioni di programmazione, indirizzo, promozione e coordinamento, proprie dell'amministrazione centrale della Pubblica istruzione, nella prospettiva anche della riforma della scuola secondaria superiore e della conseguente attuazione del nuovo ordinamento che fa riferimento a princìpi di basilare unitarietà, il Ministro

della pubblica istruzione, con decreto da adottare d'intesa con i Ministri del tesoro e della funzione pubblica entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è autorizzato a modificare le competenze delle direzioni generali e dei servizi centrali dell'amministrazione scolastica, fermo restando, in ogni caso, il rispettivo numero complessivo.

Art. 10.

(*Attribuzione della personalità giuridica alle istituzioni scolastiche di istruzione secondaria superiore ed artistica*)

1. Agli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore, privi di personalità giuridica, ivi compresi i licei artistici, nonchè ai conservatori di musica, alle accademie di belle arti ed alle accademie nazionali di arte drammatica e di danza, è attribuita, a partire dall'anno finanziario 1987, la personalità giuridica stessa, al fine di consentire alle predette istituzioni un'autonoma gestione dei fondi di loro pertinenza.

2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica, adottato sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione di concerto con il Ministro del tesoro, è emanato il regolamento per il funzionamento amministrativo e contabile di tutte le istituzioni scolastiche dotate di personalità giuridica.

3. Fino all'emanazione del predetto regolamento, si applica quello attualmente vigente per gli istituti aventi già personalità giuridica.